



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 105 del 05/05/2020

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI TAORMINA E LA SOCIETÀ "LEASYS SPA".**

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **17:15** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale con modalità "videoconferenza" giusta determinazione sindacale n. 6 del 31/03/2020.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Antonino Bartolotta.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità  
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Deliberazione:** Giunta Comunale  
**Area competente:** Corpo Polizia Municipale  
**Responsabile del Procedimento:** Dott. Agostino Pappalardo  
**Proponente:** Il Sindaco

**Oggetto:** Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il Comune di Taormina la società "LEASYS SPA" .

## IL SINDACO

### Premesso:

- che in esecuzione del contratto nr. 105072 dell'11/05/2007 sono state noleggiate n. 2 veicoli FIAT Panda con allestimento per la Polizia Municipale targati "DJ978LH" e "DJ983LH", stipulato con la "Leasys spa";
- che l'utilizzo dei summenzionati mezzi, è stato necessario, per l'attività di istituto;
- che in merito al contratto di noleggio in argomento la "Leasys spa" ha instaurato un contenzioso per il mancato pagamento dei servizi resi;
- che con Decreto ingiuntivo n. 26234/2016 del 14/11/2016 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, è stato ingiunto al Comune di Taormina di pagare alla società ricorrente "LEASYS spa" la somma di e. 15.292,83 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura.

### Atteso:

- che con nota prot. n.347 del 08/01/2020 la società in argomento ha richiesto il pagamento di ulteriori fatture maturate successivamente al 7.11.2016 e non inserite nel citato Decreto ingiuntivo, per un importo complessivo di €.2.600,00;
- che, per il tramite del legale dell'Ente, avv. Natale Previti, è stata avviata attività preliminare finalizzata alla condivisione di una transazione per la cessazione dell'oggetto del contendere.

### Richiamate:

- la nota prot. n. 7376 del 29.03.2018;
- le Determinazioni del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale numeri 111/2017, 16/2018.

**Vista** la nota del 12/01/2020, inviata dall'avv.Natale Previti, legale dell'Ente nell'opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso il superiore Decreto ingiuntivo, con cui, ha trasmesso proposta transattiva dell'avv. Stefano Betti, per conto della Leasys spa, per la partita debitoria, così dettagliata:

- Decreto ingiuntivo n. 26234/2016 capitale	€.	15.292,83
- fatture maturate successivamente al 07/11/2016	€.	2.600,00
- <b>interessi moratori dal deposito del D.I. al 13/01/2020</b>	<b>€.</b>	<b>6.094.51</b>
- spese liquidate nel D.I.	€.	1.138,18
- Compensi legali	€.	5.175,80
- Totale	€.	30.301,32
- <b>Importo oggetto transazione</b>	<b>€.</b>	<b>24.206,81</b>

### Ritenuto:

- che l'importo complessivo del credito vantato dalla società "LEASYS SPA", è stato quantificato sulla sorte capitale senza alcuna rivalutazione e/o incremento imputabile al decorso del tempo;
- che trattasi di un servizio indispensabile previsto per legge al fine di permettere al personale della polizia municipale l'attività d'istituto e che la società "LEASYS SPA", ha concretamente erogato il servizio alle condizioni economiche di cui ai contratti originari.

**Preso atto**, altresì, del parere trasmesso il 05/03/2020 dal legale dell'Ente, avv. Natale Previti che testualmente prevede *"... lo scrivente avvocato del Comune di Taormina ritiene congrua la proposta transattiva anche in considerazione della rinuncia da parte della società opposta agli interessi commerciali pari ad e. 6,094,51 (...) Tutto ciò premesso, lo scrivente, in qualità di difensore dell'Ente ritiene consigliabile la transazione nei termini già previsti."*

**Ritenuto** del vantaggio economico ottenuto dall'Ente, rispetto a quanto dovuto pari ad €. 6094,54 scaturente dalla presente transazione.

**Considerato che:**

- sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia;
- l'atto transattivo, il cui schema è allegato alla presente per formarne parte integrante, può ritenersi conveniente in quanto scongiura il rischio di sottoporre l'Ente all'instaurazione di un successivo giudizio e all'esborso di ulteriori somme, e che l'importo della transazione è comunque inferiore alla somma finale prevista a carico dell'ente in caso di soccombenza.

**Ritenuto che:**

- le parti, al fine di evitare l'alea del giudizio pendente, nonché l'istaurarsi di nuovi giudizi, facendosi reciproche concessioni, intendono addivenire ad una soluzione transattiva della controversia;
- l'atto transattivo è un contratto (regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c.), con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad un giudizio già cominciato o prevengono una lite che può sorgere, producendo tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;
- il principio contabile n. 2 lett f), adottato in data 12 marzo 2008 all'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno costituito a norma dell'art 154 del TUEL, prevede, al punto 104, che " gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo" Precisa, inoltre il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente " definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo" (v.ex multis. Corte dei conti Sez. Umbria, del n. 123/2015)
- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL " è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio " (v. ex multis, Corte dei Conti Sez. Piemonte, del. n. 4/2007, Corte dei Conti Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia, del n. 106/2009);
- sul punto, la giurisprudenza contabile (da ultimo Corte dei Conti Lombardia 108/2018/PAR) è unanime nell'affermare: *"- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa; - la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una*

*transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali; - ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia (...)"*.

**Acquisiti** i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

**Visti**

- il D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.A. EE.LL. in Sicilia.

**Ritenuta** l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

### **PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI**

**Prendere atto** della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Procedere** nell'interesse dell'Ente, alla definizione bonaria del contenzioso in atto tra la società "LEASYS SPA" ed il Comune di Taormina, alle condizioni contenute nello schema di atto transattivo allegato alla presente.

**Approvare** lo schema di atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale la stessa.

**Autorizzare** il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale per la sottoscrizione dell'atto di transazione definitivo e dei conseguenti adempimenti gestionali inerenti l'esecuzione della presente Deliberazione.

**Dare atto** che le somme di cui alla presente transazione trovano imputazione alla Missione 3, Programma 0301, Macroaggregato 1.03, del bilancio corrente esercizio in corso di formazione come segue:

- imp. 704/2018 di €. 2.968,08 (D.D. 18 del 23/04/2016);
- imp. 45/2018 di €. 13,194.69 (D.D. 124 del 31/12/2017);
- imp. 204/2018 di €. 4.184,24 (D.D. 58 del 10/11/2015);
- imp. 332/2019 di €. 1.109,80 (D.D. 28 del 23/04/2019);
- imp. 566/2019 di €. 2.750,00 (D.d. 67 del 05/08/2019).

**Preso atto** della compatibilità della presente con quanto previsto dal comma 5, art. 163, D.lgs. n.267/2000 e s.m.i..

**Dichiarare**, con separata votazione e stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 12, c. 2, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.


rientra nelle previsioni di cui al comma 2, art. 163, d.lgs. n.267/2000

Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale

Dott. Agostino Pappalardo



Il Sindaco  
Prof. Mario Bolognari



PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90


RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATA DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

**OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il Comune di Taormina la società "LEASYS SPA" -definizione proc. c. 4087/2017**

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale  
( Dott. Agostino Pappalardo)



Comportando la presente:

- prenotazione impegno n. \_\_\_\_\_;
- diminuzione di entrata;
- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- altro

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

IMP. 704/2018 € 2.968,08 - IMP. 45/2018 € 13.194,69 - IMP. 204/2018 € 4.184,24 -  
IMP. 332/2019 € 1.109,80 - IMP. 566/2019 € 2.750,00

Taormina, 05.05.2020.

Il Responsabile di Area Economica Finanziaria

(Rag. Rosario Curcuruto)



## TRANSAZIONE

L'anno 2020 il giorno ..... del mese di \_\_\_\_\_ in Taormina presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Taormina in via Corso Umberto n. 219:

### TRA

- La società LEASYS SPA con sede in Torino, Corso Agnelli n. 22 C.F.08083020019 e P.IVA 06714021000, in persona del \_\_\_\_\_ - nella qualità di \_\_\_\_\_ ed autorizzato ad intervenire nel presente atto

### E

- il **Comune di Taormina, in persona** del Comandante del Corpo di Polizia Municipale Dott. Agostino Pappalardo (nato a Gagliano (EN) il 22/09/1960), domiciliato presso l'Ente con sede in Taormina, Palazzo Municipale, Corso Umberto n. 217, p.iva e cod.fisc 00299100834, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera della Giunta Municipale n. 287 del 21/10/2019;

si conviene e si stipula la seguente transazione, a chiarimento della quale si premette :

Visto il contratto di noleggio nr. 105072 dell'11/05/2007 per il noleggio di n. 2 veicoli FIAT Panda con allestimento per la Polizia Municipale targati DJ978LH E DJ983LH, stipulato con la Leasys spa.

Considerato che l'utilizzo dei summenzionati mezzi, è stato necessario, per l'attività di istituo del personale del Corpo di Polizia Municipale.

Visto il Decreto ingiuntivo n. 26234/2016 del 14/11/2016 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, con cui è stato ingiunto al Comune di Taormina di pagare alla società ricorrente Leasys spa, la somma di e. 15292,83 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura.

Vista la provvisoria esecuzione formulata dal Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Roma nel procedimento n. 4087/2017 R.G. il 30/01/2018.

Vista la nota del 12/01/2020, inviata dall'avv.Natale Previti, legale dell'Ente nell'opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso il superiore Decreto ingiuntivo, con cui, ha trasmesso proposta transattiva dell'avv. Stefano Betti, pec conto della Leasys spa, per la partita debitoria , così dettagliata:

Decreto ingiuntivo n. 26234/2016 capitale	€. 15.292,83
fatture maturate successivamente al 07/11/2016	€. 2.600,00
interessi moratori dal deposito del D.I. al 13/01/2020	€. 6.094.51
spese liquidate nel D.I.	€. 1.138,18
Compensi legali	€. 5.175,80
<b>Totale</b>	<b>€. 30.301,32</b>
Importo oggetto transazione	€. 24.206,81

Questo Ente ha avviato azione di bonario componimento relativamente alle e fatture di cui al decreto ingiuntivo ed altre non ancora ingiunte.

Vista la nota del 05/03/2020 trasmessa dal legale dell'Ente avv. Natale Previti, che "... ritiene congrua la proposta transattiva anche in considerazione della rinuncia da parte della società opposta agli interessi commerciali pari ad €. 6.094,51"

Tenuto conto del risparmio ottenuto rispetto a quanto dovuto pari ad €. 6.094,51.

Rilevato l'effettivo servizio reso e l'arricchimento dell'Ente.

Tenuto conto altresì, che trattasi di servizio espletato per il noleggio dei mezzi della Polizia Municipale per l'attività di istituto.

Ciò premesso, ritenuto che la superiore proposta transattiva appare indiscutibilmente vantaggiosa per il Comune di Taormina, tra le parti, si conviene e stipula quanto segue:

1) Il Comune di Taormina, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria della società Leasys spa con sede in Torino corso Agnelli n. 200 C.F.08083020019 e P.IVA 06714021000, si obbliga a corrispondere alla predetta società, la somma di Euro 24.206,81 (EURO ventiquattromiladuecentosei/81) IVA compresa, previa approvazione della delibera di Giunta Municipale della bozza di transazione, composta da 10 articoli.

2) L'Avv. Stefano Betti quale legale della predetta società Leasys spa, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara espressamente che con il pagamento della rispettiva somma di Euro 24.206,81 (EURO ventiquattromiladuecentosei/81) è soddisfatto di ogni pretesa e/o domanda anche di natura risarcitoria avanzata per qualsiasi titolo, ragione o causale nei confronti del Comune di Taormina. Lo stesso dichiara di rinunciare alla pretesa creditoria di cui al D.I. sopra indicato, di ogni altro pretesa derivante dal citato contratto di noleggio

3) Il Comune di Taormina si obbliga a corrispondere la complessiva somma di Euro 24.206,81 (EURO ventiquattromiladuecentosei/81) IVA compresa, dovuta alla società Leasys spa sulla quale non andranno computati ulteriori interessi, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della bozza di transazione.

4) L'Avv. Stefano Betti, nella qualità di legale della predetta società Leasys spa, dichiara di non avere nulla a pretendere o vantare, dal Comune di Taormina in relazione al debito di Euro 24.206,81 (EURO ventiquattromiladuecentosei/81).

5) Con le superiori clausole restano definitivamente regolate le pretese e le contestazioni reciproche delle parti, salvo gli adempimenti della presente scrittura. Le stesse dichiarano di non avere più nulla a pretendere e/o vantare l'una dall'altra per nessuna ragione, per alcun titolo o causale, dedotto o deducibile, oggi e retro, dovendosi intendere così definita ogni loro reciproca pendenza per quanto ha formato oggetto del presente accordo.

6) Fatte salve le liquidazioni di fatture incluse nel decreto ingiuntivo già oggetto di liquidazione.

7) La presente transazione è redatta in tre originali ed è composta di numero 5 pagine.

8) Le spese di registrazione della presente transazione sono poste a carico della parte inadempiente che ne darà causa.

9) Il presente atto viene, altresì, sottoscritto dal difensore della società Leasys spa, e dal legale dell'Ente che rinunciano al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale forense.

10) Il presente atto viene redatto in esecuzione della Delibera della Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Taormina

Il Comandante del Corpo Polizia Municipale Dott. Agostino Pappalardo

\_\_\_\_\_  
Avv. Stefano Betti n.q. di legale della società rappresentante legale società  
Leasys spa

IL SINDACO  
F.to Mario Bolognari

GLI ASSESSORI

F.to Vincenzo Scibilia

---

F.to Francesca Gullotta

---

F.to Alfredo Ferraro

---

F.to Graziella Longo

---

F.to Andrea Carpita

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Antonino Bartolotta

---

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Antonino Bartolotta

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05/05/2020**

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 05/05/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Antonino Bartolotta

---